



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 5822/2024

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 109/A2106B/2024, emessa in data 30/4/2024, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "**107° GIRO D'ITALIA 2024 – CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE A TAPPE**", organizzata dalla RCS SPORT S.P.A. ed in particolare, per la Provincia di Padova, la **18a TAPPA FIERA DI PRIMIERO-PADOVA**, in programma per il giorno 23/5/2024, con partenza alle ore 13.10 da Fiera di Primiero in Provincia di Trento, ingresso nella Provincia di Padova nel Comune di Noventa Padovana ed arrivo a Prato della Valle nel Comune di Padova;

VISTA la domanda prodotta via pec in data 19/3/2024 dal suddetto gruppo sportivo, le successive integrazioni ed esaminata la documentazione ivi a corredo;

RILEVATO, altresì, dalla suddetta documentazione, che la gara in questione rientra fra quelle riconosciute dal C.O.N.I. di preminente interesse nazionale;

RILEVATO, inoltre, che il percorso di gara interessa il territorio dei Comuni di Padova, Ponte San Nicolò, Saonara, Noventa Padovana, Legnaro, anche su tratti fuori del centro abitato;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione tenutasi presso questa Prefettura il 6 aprile u.s. relativamente all'idoneità del percorso di gara sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché dell'incolumità pubblica e di quella degli atleti;

VISTA la normativa di settore inerente all'emergenza da Covid19 attualmente in vigore;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara sulle tratte di competenza;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **23 maggio 2024 a partire da due ore e trenta minuti antecedenti il passaggio dei ciclisti alla media più veloce** indicata nell'allegata cronotabella e dettaglio del percorso che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, **fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica"**.

I Comuni interessati dalla gara individueranno idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza, in accordo, se del caso, con i Comuni limitrofi, fornendo la massima informazione preventiva all'utenza, in particolare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico, al fine di consentire i conseguenti provvedimenti, dei quale dovrà essere divulgata tempestiva informativa all'utenza.

Gli enti proprietari delle strade interessate valuteranno l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade stesse.

Dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale di settore inerente all'emergenza sanitaria da Covid19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 5822/2024

2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
4. è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada, se non alle condizioni di cui al punto precedente.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

5. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
6. la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
7. l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
8. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, sulle intersezioni che presentano particolari criticità;

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Resta fermo l'obbligo dei Comuni interessati dalla gara, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 come interpretati con Circolare n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020, di adottare idoneo provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per il percorso della suddetta competizione sportiva ricadente nel rispettivo territorio comunale in ambito urbano.

Padova, 13 maggio 2024

Il Prefetto
Messina

LV / DPLM

Area III - Uff. Contenzioso Amm.vo
Tel. (039) 049 833589-049 833546
Fax (39) 049 833529

www.prefettura.padova.it

Piazza Antenore 3
35121 Padova
Tel. (39) 049 833511
Fax (39) 049 833550